GESTIONE EMERGENZE IN CANTIERE

A cura di:

FEDERCOORDINATORI
Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza

Fedqoo Società Cooperativa

Arch. Luca Bertagnon

Riferimenti informativi generali

EMERGENZE

Con il termine "Emergenza" è definita una "situazione anomala rispetto alle normali condizioni lavorative dalla quale possono derivare, o siano già derivate, incidenti o infortuni".
Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. definisce, alla Sezione IV "Gestione delle emergenze" del Titolo I, le disposizioni generali alle quali deve adempiere il **datore di lavoro**, il quale:

- organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorsi, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze
- designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, salvataggio, primo soccorso e gestione delle emergenze in genere
- informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed imminente circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare
- deve inoltre garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro

Riferimenti informativi generali

I lavoratori designati **non possono**, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione; altresì devono essere formati, in numero sufficiente e disporre delle attrezzature adeguate.

Qualsiasi lavoratore in caso di pericolo grave ed imminente per la propria sicurezza e/o per quella di altre persone, nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, deve essere in grado di prendere misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, in relazione alle sue conoscenze ed ai mezzi tecnici disponibili.

Nei cantieri ove operino contemporaneamente più imprese è quindi opportuno organizzare e disporre un sistema di gestione delle emergenze concordato con gli Enti di Soccorso 118 e 115.

Riferimenti informativi generali

In tutti i casi, in rapporto ai livelli di rischio, è comunque doveroso organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze, anche segnalando preventivamente la localizzazione del cantiere in modo che risulti agevole e tempestivo l'intervento dei soccorsi in caso di necessità.
Gli articoli dal 43 al 46, del Testo Unico della Sicurezza, definiscono le modalità di gestione delle Emergenze sia da parte del datore di lavoro sia da parte dei lavoratori, tanto per quanto riguarda il primo soccorso quanto per la prevenzione incendi e la gestione delle emergenze in genere.

Riferimenti informativi generali

Ad integrazione del Testo Unico, il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 definisce che nel caso in cui l'azienda abbia **più di dieci occupati** il datore di lavoro è tenuto alla redazione del **piano di emergenza**, all'interno del quale vengono racchiuse le necessarie misure gestionali da attuare in caso di incendio.

Tali misure devono essere attuate per tutte le attività definite a rischio di incendio elevato, definite all'allegato IX del D.M. tra cui:
o) **cantieri** temporanei o mobili **in sotterraneo** per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiori a m. 50;
p**) cantieri** temporanei o mobili ove si impiegano **esplosivi**".

Riferimenti informativi generali

Le **opere in sotterraneo**, definite a rischio di incendio alto, necessitano pertanto di uno studio delle possibili emergenze verificabili, della creazione di un sistema di Gestione delle Emergenze che si concretizza attraverso la redazione di un documento operativo, il **Piano di Emergenza**.
Considerando che le principali opere in sotterraneo vengono realizzate nell'ambito di grandi opere infrastrutturali, appare rilevante la formulazione di una normativa infortunistica regionale definita "Note Interregionali Emilia Romagna-Toscana" (in particolare Nota n°18 del 26/05/2003 Sistemi di Gestione delle Emergenze) nella quale sono indicati ulteriori standard di sicurezza, con l'intento di colmare o maggiormente dettagliare tecnicamente alcune parti della normativa nazionale.

Riferimenti informativi generali

Un elemento rilevante della **Nota 18** è l'individuazione delle specificità del cantiere che costituiscono elementi significativi per gli scenari di emergenza, come **caratteristiche geologiche**, **accessi**, **dislocazioni**, **organizzazione del lavoro**, **tipologia delle attività svolte** e ogni altra circostanza concomitante; **per ognuna delle situazioni rilevanti** come possibili fonti di situazioni di emergenza si deve procedere alla **valutazione dei rischi** per la successiva definizione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori.
Il **Piano delle Emergenze** viene proposto e condiviso con gli enti di soccorso, Vigili del Fuoco e Pronto Soccorso, per poi essere reso operativo e applicato anche attraverso **esercitazioni pratiche** e **simulazioni** che risultano di strategica importanza nel cantiere.
E' auspicabile che tale obbligo e tali prassi operative, oramai radicate nei cantieri delle grandi opere infrastrutturali , diventino un ulteriore strumento da utilizzare anche in cantieri di minori dimensioni, dove una approfondita analisi degli scenari di emergenza non è diffusa, ma in cui le problematiche di gestione dell'emergenza necessitano di non minore attenzione.

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE
N° 4 articoli (da art. 43 a art. 46)
Articolo 43 - Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *t)*, **il datore di lavoro**:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente)
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b)*;
(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente)
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente)
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

***e-bis)* garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.**
(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera *b*), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione *(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro per il lavoratore)*. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. **Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.**

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Articolo 45 - Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro per il datore di lavoro - dirigente)

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

Articolo 46 - Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.
(arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Allegati dal XXIV al XXXII del DL 81/2008

PRESIDI SANITARI E GESTIONE DELLE EMERGENZE IN CANTIERE

Presidi Sanitari

Devono essere disponibili in ogni cantiere i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime imme-diate cure al lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.

Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione, od in una cassetta di pronto soc-corso od in una camera di medicazione.

Nei grandi cantieri, ove la distanza dei vari lotti di lavoro dal posto di pronto soccorso centralizzato, è tale da non garantire la necessaria tempestività delle cure, è necessario valutare l'opportunità di provvede-re od istituirne altri localizzati nei lotti più lontani o di più difficile accesso.

(Le Norme generali relative al servizi sanitari traggono origine dal Titolo II, Capo III del DPR n. *303/56.*

I presidi chirurgici e farmaceutici aziendali di cui devono essere forniti il pacchetto di medicazione, la cassetta di pronto soccorso, la camera di medicazione sono individuati dal D.M. 28 luglio 1958).

Il materiale di pronto soccorso (cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione) va comunque tenuto in un posto pulito e conosciuto da tutti, riparato dalla polvere, ma non chiuso a chiave, per evitare perdite di tempo al momento in cui se ne ha bisogno.
I Decreti Ministeriali attualmente in vigore (D.M. *28.7.58* per l'edilizia in genere e D.M. 12.3.59 per i lavori in sotterraneo) possono contenere indicazioni obsolete riguardo le dotazioni dei presidi sanitari, pertanto è sempre necessario valutare i presidi medico - chirurgici con il medico competente, in relazione alla particolarità dei lavori ed ai rischi presi in considerazione.
I presidi sanitari devono in tutti i casi, essere corredati da istruzioni sul modo di usare i presidi medico - -chirurgici e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico.

Trasporto infortunati
Nei cantieri deve essere assicurata la costante disponibilità di un mezzo di trasporto atto a trasferire pron-tamente il lavoratore, che abbia bisogno di cure urgenti, al più vicino posto di soccorso.

NOTA: la norma trae origine dall'art. 95 del DPR. n. *320/56* ed è obbligatoria per i lavori di costruzione in sotterraneo e re-lativi lavori esterni collegati, ma può essere di riferimento anche per altri lavori, le cui caratteristiche e la cui ubicazione portino a considerare necessaria o utile tale disponibilità.

Camera di medicazione
Le imprese che occupano più di cinque lavoratori in cantiere, quando questi siano ubicati lontano da posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività svolte presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione, o di avvelenamento, nonché le imprese che occupano in cantiere più di 50 dipendenti soggetti all'-obbligo delle visite mediche preventive e periodiche, devono tenere un apposito locale da adibire a camera di medicazione e i presidi sanitari necessari.
La camera di medicazione deve essere convenientemente aerata ed illuminata, riscaldata nella stagione fredda, fornita di un lettino con cuscino e due coperte di lana, di acqua per bere e per lavarsi, di sapone ed asciugamani.

Cassetta di pronto soccorso

Una cassetta di pronto soccorso deve essere tenuta in cantiere da parte delle imprese che si trovano nelle seguenti situazioni:

che occupano fino a 5 dipendenti, quando i cantieri siano ubicati lontano da centri abitati previsti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività svolte presentino rischi di scoppio, di asfissia, li infezione o di avvelenamento;

che occupano oltre i cinque dipendenti, sempre in presenza dei rischi particolari di cui sopra, ma quan-do i cantieri siano ubicati entro i centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso;

che occupano fino a 50 dipendenti quando i cantieri siano ubicati lontano dai centri abitati provvisti li posto pubblico permanente di pronto soccorso, e le 'attività non presentino i rischi particolari di cui sopra;

che occupano oltre 50 dipendenti senza i rischi particolari sopra indicati e per cantieri ovunque ubic-ati.

Pacchetto di medicazione

Il pacchetto di medicazione è richiesto in tutti gli altri casi. Esso è utile anche sulle macchine semovent-i quando operano lontano dal posto di soccorso di cantiere.

Personale sanitario

Nei cantieri ove sono eseguite lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle viste mediche preventive e periodiche deve essere affisso in luogo ben visibile un cartello indicante il nome, il cognome ed il domicilio od il recapito del medico a cui si può ricorrere ed eventualmente il numero del suo telefono, oppure il posto di soccorso pubblico più vicino al cantiere.

Nei cantieri provvisti di camera di medicazione o di cassetta di pronto soccorso, deve essere incaricato un infermiere od, in difetto, una persona pratica dei servizi di infermeria, per curare la buona conservazione lei locali, degli arredi, e dei materiali destinati al pronto soccorso.

Gestione delle emergenze

Nei cantieri ove operino contemporaneamente più di una impresa è opportuno che il committente o il responsabile dei lavori, tenuto conto dei rischi specifici e delle dimensioni del cantiere, organizzi o disponga di servizi centralizzati per la gestione delle emergenze.
I datori di lavoro, quando è previsto nel contratto di affidamento dei lavori che il committente o il re-sponsabile dei lavori organizzi i servizi di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati dall'organizzare tale servizio in forma azien-dale.
In tutti i casi è necessario organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio, e gestione delle emergenze, anche segnalando preventi-vamente la localizzazione del cantiere in modo che risulti agevole e tempestivo l'intervento dei soccorsi in caso di necessità.
Qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza e per quella di altre persone, nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, deve prendere misure ade-guate per evitare le conseguenze di tale pericolo, in relazione alle sue conoscenze ed ai mezzi tecnici disponibili.
Tali misure, nell'impossibilità di adottare altri provvedimenti, possono consistere anche nell'abbando-no del posto di lavoro o della zona pericolosa.
In situazioni di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato non possono essere riprese le at-tività (salvo eccezioni motivate) prima che sia stato rimosso tale pericolo.

Servizio di pronto soccorso

Tenendo conto della natura delle attività e delle dimensioni del cantiere, sentito il medico competente ove previsto, devono essere presi i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza me-dica di emergenza, tenendo conto di tutte le persone presenti sui luoghi di lavoro stabilendo i necessari rap-porti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
All'attuazione dei provvedimenti di cui sopra devono essere designati uno o più lavoratori incaricati, qua-lora non vi provvedano direttamente i datori di lavoro.
Relativamente ai lavori in sotterraneo e lavori esterni connessi, che occupano almeno 150 lavoratori per turno ed in quelli in cui, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, vi sia o possa ritenersi pro-babile la presenza di gas infiammabili o esplodenti, il numero di lavoratori volontari idonei ad intervenire in operazioni di soccorso o di salvataggio prescelti deve essere non inferiore a nove e devono essere desi-gnati elementi di riserva.
Negli stessi cantieri devono essere tenuti disponibili almeno quattro autorespiratori con un numero ade-guato di bombole di ossigeno di ricambio e gli altri mezzi di emergenza necessari.

Servizio antincendio

In relazione al tipo di attività, al numero di lavoratori occupati e al fattori di rischio, tenuto conto dei cri-teri generali emanati con specifiche norme di legge, devono essere individuate e messe in atto le misure di prevenzione incendi e di gestione delle emergenze conseguenti, nonché le caratteristiche dello specifico ser-vizio di prevenzione e protezione antincendio. I dispositivi per combattere l'incendio devono risultare ade-guati ai rischi e facilmente accessibili ed utilizzabili.

Servizio di evacuazione dei lavoratori (e salvataggio)

In relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati e al fattori di rischio, devono essere de-finite misure che consentano ai lavoratori, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, di cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il posto di lavoro.

Ove del caso, le misure devono essere contenute in apposito piano di evacuazione, e devono essere individuati i soggetti incaricati della gestione di tale piano. Il piano di evacuazione deve essere reso noto a tutti i lavoratori interessati ed esposto in cantiere.

I soggetti incaricati del servizio di evacuazione dei lavoratori nelle situazioni di pericolo grave ed immediato, devono accertarsi che tutti i lavoratori abbiano abbandonato i posti di lavoro o la zona di pericolo e mettere in atto le relative procedure di emergenza.

LE SITUAZIONI PARTICOLARI CHE PRESUPPONGONO SPECIFICHE PROCEDURE DI EMERGENZA O DI SALVATAGGIO:

- Lavori in sotterraneo o in galleria
- Lavori in conduttori ristretti
- Lavori su ponti e lavori in quota
- Lavori su funi
- Lavori subacquei
- Lavori in ambienti di lavoro soggetti a rischi particolari

Grazie per l'attenzione

Fed Coo FEDERCOORDINATORI
Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza

Fed Coop
Società Cooperativa

Arch. Luca Bertagnon